

lattia sordida od attaccaticcia, e che non abbia alcun difetto corporale che lo renda inabile all'insegnamento. »

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Quando si parla di complessione, si intendono le qualità corporali interne ed esterne, e non solo le esterne. Per tal guisa questa seconda parte corrisponde affatto al concetto dell'alinea del Ministero.

Non aggiungerò altre parole a questo riguardo; mi limito solo ad osservare che questa è cosa da stabilirsi poi nel regolamento.

**VALERIO**. Se la parte delle malattie sordide, che sono quelle che producono schifo, e le attaccaticcie, si vuol comprendere nel regolamento, non insisterò che si inserisca nella legge e ridurrò il mio emendamento solo alla seconda parte. E qui dichiaro che io intendo che i difetti corporali che rendono un giovane inabile all'insegnamento non hanno nulla che fare coll'articolo del Ministero, in cui vuole che sia respinto chi abbia una debole complessione.

La cosa è ben diversa, l'articolo che io propongo esclude dalle scuole l'uomo che balbetta, il cieco, l'ambidestro, che siamo usi ad appellare mancino, il quale non può insegnare a scrivere colla mano destra; ma ammette lo zoppo, il gobbo, l'uomo di gracile complessione ad insegnare.

Io penso che noi non possiamo allontanare questi vari individui dall'insegnamento, perchè, se noi gettiamo uno sguardo sui nostri anni giovanili, fra persone afflitte da questi mali troviamo ottimi e distinti insegnanti.

Io stesso, o signori, ebbi a maestro un uomo il quale pativa uno di questi difetti, e di cui mi ricorderò per tutta la mia vita con viva gratitudine, perchè le doti di cuore e di mente di cui andava fregiato, erano tali che egli sarebbe stato degno di essere professore nella più distinta Università dello Stato, anzichè di disimpegnare il modesto ufficio di maestro di scuola elementare.

Quindi penso che, limitando il mio emendamento alla sola seconda parte, cioè ai difetti corporali che rendono taluno disadatto all'insegnamento, sia abbastanza tutelato quello che può richiedersi dal corpo del pubblico insegnamento, e che noi non gli faremo torto respingendo forse dal medesimo, colla vaga ed indefinita frase della *complessione gracile*, le migliori intelligenze.

Coll'articolo di legge proposto dal Ministero, ove venisse adottato, noi consacreremmo una delle più gravi ingiustizie, dicendo a coloro che sono nati deboli di corpo che non potranno essere ammessi all'insegnamento.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**VALLAURI**. Dirò pochissime parole.

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE**. Il deputato Valerio mi pare ch'è riduca col suo emendamento l'esclusione a quelli che hanno difetti corporali che li rendano inabili all'insegnamento.

**VALLAURI**. Io credo inutile l'emendamento dell'onorevole Valerio, giacchè la parola della legge esprime

appunto il concetto di lui. La voce *complessione* suona disposizione esterna del corpo; epperò si usa a voler significare non tanto lo stato di salute, quanto la forma delle membra del corpo.

E poichè ho facoltà di parlare, farò anche una breve risposta all'onorevole Bottero, il quale mi citava il Leopardi, chiedendo se io avrei voluto escluderlo da una scuola elementare.

Quantunque io non approvi tutte le opinioni del Leopardi, tuttavia ammiro in lui l'uomo di sommo ingegno e di squisita dottrina; ma chiederò all'onorevole Bottero se avrebbe destinato ad una scuola elementare il Leopardi, obbligato a starsene in letto immobile come un tronco.

Infine, all'esempio recato del Talleyrand, rispondo che, se non destò col vizio della sua persona il sorriso dei diplomatici nel Congresso di Vienna, sarebbe forse stato accolto dalle risa sguaiate di una turba di fanciulli in una scuola elementare.

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE**. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Valerio, il quale resterebbe ora così concepito:

« Un attestato che esso non abbia alcun difetto corporale che lo renda inabile all'insegnamento. »

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Propongo un lieve emendamento, che spero verrà accettato, e così resterà finita questa lunga discussione.

Io chiedo che si aggiunga:

« Un attestato di un medico (dinanzi al giudice, come è prescritto nella legge) di non avere alcuna malattia o difetto corporeo che lo renda inabile all'insegnamento. »

Allora si completa l'idea, perchè si comprendono anche il vizio dell'epilessia ed altri simili. (*Segni di assenso*)

**VALERIO**. Accetto la modificazione proposta dal signor ministro, poichè essa nulla muta all'essenza della mia proposizione.

**DEMARIA**, relatore. Chiedo la parola.

*Voci.* Ai voti!

**DEMARIA**, relatore. Intendo dire che la redazione ora proposta toglie i timori che aveva la Commissione di abusi che potevano derivare a danno di infelici nell'applicazione delle disposizioni che si contenevano nell'articolo primieramente presentato dal ministro.

**PRESIDENTE**. La proposta Valerio sarebbe espressa in questi termini:

« Un attestato medico che esso non abbia alcuna malattia od alcun difetto corporale che lo renda inabile all'insegnamento. »

La pongo ai voti.

(È approvata.)

« 4° L'aver superato l'esame d'ammissione, giusta i programmi prescritti. »

Pongo ai voti quest'alinea.

(È approvato.)

Metto a partito il complesso dell'articolo 8.

(La Camera approva.)